

## OSSERVAZIONI DI ENEL ALLA DELIBERA 490/2020/R/EEL

24 novembre 2020

### **“Integrazioni urgenti al codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica in tema di prestazione delle garanzie e gestione degli inadempimenti”**

Si riportano di seguito le osservazioni di Enel, ai sensi del punto 3. della delibera in oggetto e inerente le prescrizioni indicate al punto 2. della medesima delibera.

In particolare Enel condivide l'intento dell'Autorità di chiarire le modalità di gestione degli inadempimenti da parte dell'Utente del Trasporto nel caso in cui quest'ultimo abbia prestato una garanzia integrativa oltre al giudizio di Rating.

Le imprese distributrici infatti, in qualità di soggetti regolati, necessitano di procedure chiare per la gestione di alcuni aspetti critici nell'ambito dei rapporti con gli utenti del trasporto, come ad esempio la gestione degli inadempimenti. Ciò al fine di garantire un comportamento uniforme da parte di tutti i gestori di rete ed evitare contenziosi che rischiano, invece, di destabilizzare il quadro regolatorio delineatosi in questi anni proprio grazie all'entrata in vigore del CTTE.

La procedura disciplinata dalla delibera in oggetto colma pertanto un vuoto normativo prevedendo, in particolare, in caso di mancati pagamenti del servizio di trasporto, l'immediata attivazione della risoluzione del contratto solo nel caso in cui l'esposizione del venditore sia superiore alla garanzia integrativa prestata, garanzia quest'ultima che il distributore procederà comunque ad escutere.

Tale nuova procedura muove perciò nella direzione di gestire la coesistenza di una garanzia prettamente reputazionale ed una garanzia integrativa reale, integrando le rispettive procedure applicative già esistenti. In altri termini, a nostro avviso, la nuova procedura introdotta appare come la giusta “via di mezzo” poiché contempera la disciplina per la gestione dell'inadempimento in presenza del solo Rating, che, come noto, prevede la risoluzione immediata del contratto, con la disciplina applicabile in presenza delle garanzie fideiussorie, che invece prevede la escussione della fideiussione stessa.

Viceversa, una procedura che avesse previsto la gestione della nuova garanzia “ibrida” esclusivamente al pari di una garanzia fideiussoria (ovvero con reintegri a seguito di escussione) avrebbe determinato un incremento dell'esposizione creditizia di sistema e distributore, oltre che inutili lungaggini operative.

Con riferimento invece alle previsioni contenute al punto 1 della delibera in oggetto, ci preme già qui segnalare che, avendo queste portata innovativa (stabilite infatti per delibera e non con una semplice precisazione interpretativa), avrebbero dovuto essere anch'esse oggetto di consultazione preventiva. Non riteniamo inoltre accettabili le relative considerazioni di accompagnamento contenute nella parte motiva del deliberato (in particolare i considerati riportati a pagina 4 e 5 del provvedimento sulla presunta responsabilità del DSO in merito ai possibili inadempimenti degli utenti) e sulle quali, pertanto, invieremo a codesta Autorità specifiche istanze con comunicazione ad *hoc*.